

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 14 bis

(Superficie di vendita)(1)(3)

1. Nella SCIA o nell'autorizzazione comunale viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore merceologico, con riferimento agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.

2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il Comune determina l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente a tale parte.

3. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, a tutti gli effetti, alla superficie di vendita interna agli edifici, a esclusione dell'area destinata alla sola esposizione delle merci dove non sussista accesso di pubblico.

3 bis. Nell'ipotesi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la superficie a cielo libero è computata come superficie di vendita fino al massimo del 20 per cento dell'intera superficie a cielo libero, totalmente accessibile al pubblico.

(4)

4. Le superfici destinate al commercio all'ingrosso rimangono nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio.

5. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la SCIA ovvero a rilasciare l'autorizzazione, nonché in materia di sanzioni amministrative, è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.

6. Nel caso di esercizi di grande struttura il Comune sul cui territorio insiste la parte

non prevalente della superficie di vendita rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.

7. Ai fini di quanto prescritto ai commi 5 e 6 il Comune rilascia l'autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.

8. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.

9. La riduzione della superficie che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato determina il ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per grande struttura.

9 bis. L'aggiunta di settore merceologico è soggetta a SCIA negli esercizi di cui agli articoli 11 e 12 e al rilascio di una nuova autorizzazione negli esercizi di grande distribuzione.

(5)(6)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 8/2010

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

3 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 19/2016

4 Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

5 Comma 9 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

6 Parole soppresse al comma 9 bis da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023